



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
- VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- CONSIDERATE le direttive del 15 e del 28 luglio 2010, n. 57 e n. 65, contenenti rispettivamente le linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali;
- VISTO il decreto interministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211, contenente le indicazioni nazionali degli obiettivi di apprendimento per i licei e che, tra l'altro, prevede l'attivazione di percorsi finalizzati all'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso "iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio";
- VISTO il decreto ministeriale dell'8 settembre 2011, contenente disposizioni per l'accreditamento dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica che intendano concorrere alla valorizzazione delle eccellenze, per la presentazione delle competizioni proposte a tal fine, per l'istituzione della Commissione tecnica avente il compito di vagliare le richieste di accreditamento e le competizioni proposte per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;



CONSIDERATE le direttive del 16 gennaio 2012, n. 4 e n. 5, contenenti rispettivamente le linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali; anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la "reale spendibilità" dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

CONSIDERATA la rilevanza della incentivazione delle eccellenze come leva strategica utile per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti;

RITENUTO opportuno definire procedure rispondenti a criteri di razionalità, semplicità, speditezza per quanto concerne l'accreditamento di soggetti promotori di competizioni studentesche finalizzate all'individuazione dell'eccellenza nei percorsi scolastici e la presentazione delle competizioni proposte al fine del riconoscimento nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze;

RITENUTO necessario indicare criteri volti a garantire la qualità scientifica e culturale dei percorsi riconosciuti per la valorizzazione delle eccellenze, nonché la certificazione dei risultati ottenuti, ai fini della partecipazione dei soggetti, interni ed esterni all'Amministrazione scolastica, interessati a contribuire all'individuazione degli studenti meritevoli,

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto disciplina le modalità con le quali i diversi soggetti, interni o esterni all'Amministrazione scolastica, possono operare in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi Ministero) al fine di promuovere e realizzare iniziative di valorizzazione delle eccellenze, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, mediante procedure di confronto e di competizione, nei diversi ambiti disciplinari e culturali. Alle procedure di confronto e di competizione possono partecipare gli studenti frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, e delle scuole italiane all'estero, statali e paritarie.

Art. 2

(Procedura di accreditamento)

1. I soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze possono presentare domanda di accreditamento alla Direzione generale per gli



ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (d'ora in poi Direzione), entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, attraverso le modalità, anche telematiche, indicate con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. In sede di prima attuazione il termine di cui al primo periodo è posto al 30 aprile 2015.

2. Ai fini dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n.262, i soggetti esterni sono tenuti a dichiarare e documentare:

- l'avvenuta realizzazione, nel precedente quadriennio di almeno due edizioni di una competizione, di carattere nazionale o internazionale, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, rispondenti ai requisiti indicati nei successivi articoli 5 e 6 del presente decreto;
- la presenza di una struttura organizzativa nel territorio nazionale, comprendente sedi operative o propri referenti, funzionale alla capillare diffusione e alla gestione delle iniziative di promozione delle eccellenze;
- la presenza di risorse professionali negli organismi incaricati di curare l'organizzazione delle competizioni promosse dal soggetto, con esponenti di università o accademie, istituti di ricerca, centri studi, organizzazioni tecnico-professionali;
- le sponsorizzazioni e i patrocini di cui si siano eventualmente avvalsi in precedenza e la coerenza degli stessi con le finalità didattiche e il contesto scolastico.

3. La Direzione procede all'accreditamento dei soggetti interessati a collaborare con l'Amministrazione scolastica sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 7.

4. Sono considerati soggetti di per sé accreditati per la promozione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze le istituzioni universitarie, gli uffici dell'Amministrazione scolastica e le istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

5. L'elenco dei soggetti esterni accreditati è pubblicato sul sito del Ministero. L'accreditamento è valido per tre anni scolastici e può essere rinnovato su istanza dei soggetti interessati.

6. Gli eventuali provvedimenti di annullamento in autotutela e di revoca dell'accreditamento sono pubblicati sul sito del Ministero.

Art. 3

(Programma Annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze)

1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro il 31 agosto di ciascun anno, è adottato il Programma Annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze (d'ora in poi Programma), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 262.



2. Per ciascun anno scolastico, concorrono all'individuazione delle eccellenze le procedure di confronto e di competizione riservate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che vengono incluse nel Programma.

3. Il Programma individua le competizioni che accedono al beneficio del premio di cui al comma 4, per l'anno scolastico successivo. Le competizioni così individuate sono scelte nell'ambito di quelle proposte dalla Direzione ai sensi del comma 7, tenuto conto, quale elemento qualificante, della realizzazione, da parte del soggetto promotore, di percorsi di promozione attiva dell'eccellenza tramite lo svolgimento di stage, corsi di preparazione o di approfondimento, seminari o conferenze, soggiorni di studio presso università, istituti di ricerca, centri studi, rivolti agli studenti o ai docenti coinvolti.

4. Il Programma ripartisce le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero, finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze, tra i premi destinati agli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado e i premi destinati agli studenti che conseguono risultati elevati nelle citate competizioni. Il Programma indica altresì il numero di studenti da premiare per ciascuna competizione e l'ammontare del premio. Nelle competizioni per gruppi è assegnato un premio unico, da suddividersi tra i componenti del gruppo stesso.

5. I soggetti accreditati di cui all'articolo 2 hanno facoltà di proporre, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e ai fini dell'inclusione nel Programma, le competizioni da essi organizzate per la valorizzazione delle eccellenze, anche contestualmente all'istanza di accreditamento di cui all'articolo 2 medesimo, secondo le modalità indicate con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. In sede di prima attuazione il termine di cui al primo periodo è posto al 30 aprile 2015. All'atto di proporre una competizione per l'inclusione nel Programma, il soggetto promotore documenta i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

6. Le competizioni presentate alla Direzione possono riferirsi fino ad un massimo di tre anni scolastici consecutivi.

7. La Direzione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla Commissione di cui all'articolo 7, propone le iniziative da inserire nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze.

Art. 4

(Obblighi del soggetto promotore e monitoraggio)

1. Il soggetto promotore si impegna, in caso di inserimento nel Programma delle iniziative proposte, a collaborare con l'Amministrazione scolastica per l'individuazione delle eccellenze, ed è tenuto a certificare i risultati elevati conseguiti dagli studenti partecipanti e a contribuire alla successiva rilevazione degli esiti della competizione secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero, anche in via telematica.



2. Il soggetto promotore è tenuto a raccogliere e documentare le informazioni salienti relative alla competizione, in particolare quelle relative a:

- numero di studenti partecipanti, per ciascun istituto scolastico e ciascuna regione;
- nominativo, istituto frequentato e relativo codice meccanografico, anno di corso e codice fiscale degli studenti utilmente classificati alla gara finale o vincitori di premio.

3. Le informazioni fornite ai fini della rilevazione, così come le modalità di effettuazione delle prove delle competizioni e la loro documentazione, sono soggette a verifica conoscitiva e monitoraggio in corso d'opera o successivo da parte della Direzione, anche attraverso propri osservatori.

Art. 5

(Requisiti delle competizioni)

1. Possono essere riconosciute, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 262 del 2007, le competizioni proposte che presentino i requisiti di seguito elencati:

- avere carattere nazionale, salvo gli eventuali sviluppi di livello internazionale, ed essere riservate agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie; eventuali limitazioni alla partecipazione possono derivare solo dalla tipologia delle discipline interessate o da criteri legati al merito;
- riconoscere risultati elevati raggiunti dagli studenti in discipline o ambiti disciplinari attinenti agli ordinamenti degli studi secondari superiori;
- essersi già svolte per almeno due edizioni nell'ultimo quadriennio, con la partecipazione di numerosi studenti iscritti a istituzioni scolastiche, statali e paritarie, e a scuole italiane all'estero, statali e paritarie, di dieci differenti regioni o nazioni;
- concludersi entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, salvo, eventualmente, lo svolgimento della fase finale di olimpiadi internazionali ufficiali;
- dare luogo ad un'unica graduatoria per i partecipanti alla fase finale, con l'attribuzione di posizioni di merito chiaramente distinguibili, fatti salvi gli eventuali casi di ex-aequo;
- garantire l'attendibilità dei risultati e la effettiva paternità delle prove o elaborati oggetto di comparazione ai fini della graduatoria finale, attraverso adeguate modalità organizzative e criteri di valutazione trasparenti;
- disporre di apposito sito internet, curato dal soggetto promotore e regolarmente aggiornato, sul quale siano rese pubbliche le principali informazioni relative all'iniziativa (contenuti e modalità di svolgimento, eventuale articolazione in fasi della competizione, modalità di iscrizione e partecipazione, date e luoghi di svolgimento delle fasi della gara, composizione del comitato o commissione giudicatrice, esiti e documentazione delle passate edizioni);
- non comportare oneri a carico diretto degli studenti, né oneri a carico delle istituzioni scolastiche diversi dal rimborso delle spese sostenute.



2. Le competizioni da includere nel Programma debbono vedere l'attivo coinvolgimento di autorità scientifiche significative, quali ad esempio università, accademie, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali. Deve essere rispettato il requisito della trasparenza nei criteri di partecipazione, in ogni fase della procedura di selezione, nonché nella pubblicità dei risultati ottenuti.

3. In riferimento ad eventuali competizioni articolate in sezioni o categorie di gara distinte, che diano luogo a graduatorie indipendenti, ciascuna delle sezioni è separatamente sottoposta alla verifica dei requisiti sopra menzionati e, in caso di inserimento nel Programma, è oggetto di specifica rilevazione.

4. Possono essere proposte competizioni la cui fase finale non vede la presenza o il diretto controllo degli organizzatori, a condizione che:

- l'effettuazione a distanza sia resa necessaria da caratteristiche proprie della tipologia della prova prevista nella competizione;
- il soggetto promotore adotti misure idonee a vagliare l'originalità e la effettiva paternità delle realizzazioni premiate.

Art. 6

(Requisiti delle competizioni per gruppi)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 262 del 2007, possono essere proposte anche competizioni che si svolgano per gruppi, a condizione che rispettino i seguenti ulteriori requisiti:

- lo svolgimento per gruppi deve essere motivato da aspetti peculiari caratterizzanti la competizione (necessità tecniche, organizzazione collaborativa, ripartizione dei compiti);
- la formazione dei gruppi deve avvenire sulla base di criteri specifici (per selezione di merito da parte dei docenti o tramite prove comparative o per scelte di aggregazione da parte degli studenti) evitando che i gruppi coincidano con classi intere o che si formino per sorteggio o sulla base di altre modalità casuali;
- la numerosità dei gruppi deve essere predeterminata in modo da rendere rilevante e significativo il contributo apportato da ciascun partecipante.

Art. 7

(Commissione Tecnica)

1. Con provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, è costituita una Commissione tecnica cui è affidata l'istruttoria dei procedimenti di cui agli articoli 2 e 3.



2. La Commissione tecnica è istituita senza maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e per la partecipazione ai relativi lavori non può essere previsto alcun compenso, gettone, indennità o utilità comunque denominata o rimborso spese.

3. I componenti della Commissione tecnica si astengono dalla partecipazione nei casi previsti dal Decreto ministeriale n. 525 del 30 giugno 2014 concernente il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Il decreto ministeriale dell'8 settembre 2011 è sostituito dal presente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO

Stefania Giannini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Giannini', written over the printed name.